

## Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione

### «Talents»

Il giorno **15** del mese di **gennaio**, dell'anno **2021**, alle ore 19:00, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D. L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, si è riunita in video-conferenza l'**Assemblea straordinaria** dell'associazione **Talents**. Sono presenti personalmente i seguenti soci: Pasquale Sessa, Attilio Palumbo, Rosa Langella, Chiara Timpone, Carla Palumbo.

L'identità dei soci è stata accertata mediante il riconoscimento del volto attraverso il video sistema di conferenza **CISCO WEBEX MEETING**, come comprovato dalla stampa delle acquisizioni dello schermo del PC (cd. Screenshot) o da report generato dal software.

Tutti i soci sono stati invitati alla presente riunione in video conferenza con convocazione inviata a mezzo e-mail il giorno 28/12/2020, contenente i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, come richiesto dall'art. 73, comma 4, del D. L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020 e s.m.i.

Presiede l'Assemblea dei soci il Signor Pasquale Sessa, il quale nomina come Segretario della riunione il Signor Attilio Palumbo con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, e dopo aver verificato il corretto funzionamento del collegamento stabilito con ciascun socio, dichiara validamente costituita l'Assemblea; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto dell'associazione** ed adozione di due distinti statuti, uno vigente nelle more dell'istituzione del RUNTS e comunque sino alla permanenza nell'Anagrafe Regionale delle ONLUS; l'altro che entrerà automaticamente in vigore a partire dall'istituzione del RUNTS e successivamente alla trasmigrazione dall'Anagrafe Regionale delle ONLUS al RUNTS.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il consiglio direttivo ha reputato necessario procedere alla riformulazione dello Statuto per adeguarlo alle indicazioni ricevute dalla direzione regionale dell'agenzia delle entrate con la comunicazione datata 29 luglio 2020 (protocollo 2020/44266) e successivamente ricevuta, secondo le indicazioni operative avute dall'Ufficio Controlli della Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate per il tramite del CSV di Salerno. I documenti citati sono a disposizione dei soci per la visione.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione che sarà vigente nelle more dell'istituzione del RUNTS e comunque sino alla permanenza dell'Associazione nell'Anagrafe Regionale delle ONLUS della Campania.

Si procede alla lettura da parte del Presidente dello Statuto articolo per articolo. Al termine di ciascun articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei 21 articoli costituenti lo statuto in esame, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. La votazione viene effettuata mediante appello nominale. Ciascun socio, e uno alla volta, esprime verbalmente il proprio voto.

Associazione Talents - Via G. Marconi, 45 - 84013 - Cava de' Tirreni (SA)  
C.F.: 95183240654 || [info@thetalents.org](mailto:info@thetalents.org) || [talents@pec.it](mailto:talents@pec.it)



L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale sarà vigente nelle more dell'istituzione del RUNTS e comunque sino alla permanenza dell'Associazione nell'Anagrafe Regionale delle ONLUNS della Campania, che viene allegato sub "B" al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dà dunque lettura della proposta di Statuto dell'Associazione che entrerà automaticamente in vigore con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque all'atto della trasmigrazione dall'Anagrafe regionale delle Onlus al RUNTS.

Si procede alla lettura da parte del Presidente dello Statuto articolo per articolo. Al termine di ciascun articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei 24 articoli costituenti lo statuto in esame, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. La votazione viene effettuata mediante appello nominale. Ciascun socio, e uno alla volta, esprime verbalmente il proprio voto.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che entrerà automaticamente in vigore con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque all'atto della trasmigrazione dall'Anagrafe regionale delle Onlus al RUNTS, che viene allegato sub "C" al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, richiedendo l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e per la successiva richiesta di iscrizione all'anagrafe regionale delle ONLUS della Campania e sin d'ora viene incaricato di compiere tutti gli atti necessari a favorire e/o rendere possibile la trasmigrazione dell'Associazione dall'Anagrafe Regionale delle ONLUS della Campania al RUNTS, sezione APS.

Il Presidente Pasquale Sessa, alle ore 19:30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dispone che sia redatto e, successivamente letto ed approvato il presente verbale della riunione.

A seguito della lettura del presente verbale, lo stesso viene posto in votazione; la votazione viene effettuata mediante appello nominale. Ciascun socio, e uno alla volta, esprime verbalmente il proprio voto.

L'Assemblea approva all'unanimità il presente verbale, ed incarica il Presidente e il Segretario di sottoscrivere il presente verbale e tutti i suoi allegati.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:38.

AGENZIA DELLE ENTRATE

D.F. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Sequenza Registrazione Serie III

Atto n. 102 del 19/01/2021  
per importo di € 200,00  
Salerno, il 19/01/2021

Il Presidente, Pasquale Sessa

Il Segretario, Attilio Palumbo



Associazione Talents - Via G. Marconi, 45 - 84013 - Cava de' Tirreni (SA)  
Tel: 95183240654 ||| [info@thetalents.org](mailto:info@thetalents.org) ||| [talents@pec.it](mailto:talents@pec.it)



## ALLEGATO "B" AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15/01/2021

### Statuto dell'Associazione "TALENTS"

#### 1. Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 460/1997 l'Associazione denominata "Talents", nel seguito del presente atto anche indicata come Associazione.

Una volta acquisita la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ONLUS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Talents ONLUS" oppure "Talents Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Cava de' Tirreni (SA) alla via Guglielmo Marconi n. 45, CAP 84013.

La sede legale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci e, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, non comporta modifica dello statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria.

L'associazione opera, pertanto, nel territorio del comune di Cava de' Tirreni e comuni vicini, nella provincia di Salerno.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

#### 2. Scopo e finalità

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997

- a) è costituita con finalità formazione;
- b) è costituita per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. n. 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) si costituisce altresì per la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea dei soci riunitasi con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### 3. Principi

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

### 4. Attività

L'Associazione opererà per l'esclusivo perseguimento di solidarietà sociale svolgendo in maniera esclusiva attività nel settore della formazione (art. 10, comma 1, lettera a, numero 5 D. Lgs. n. 460/1997) mediante lo svolgimento delle seguenti azioni: organizzare corsi di formazione finalizzati all'emersione di competenze spendibili sul mercato del lavoro non indirizzate ai soci ma bensì a categorie di individui in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico fisiche particolarmente invalidanti, ovvero per stati di devianza, degrado, grave precarietà economico familiare, emarginazione sociale (Cass., sentt. nn. 7311/2014 e 3789/2013), come, in via esemplificativa, i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; i tossicodipendenti; gli alcolisti; i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; i profughi; gli immigrati non abbienti (Circ. Min. Fin. n. 168/1998).

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle appena menzionate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse, cioè quelle attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, per quanto disposto e nei limiti esplicitati dall'art. 10, comma 5, D. Lgs. n. 460/1997. Esse sono strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, e si sostanziano in operazioni di completamento o migliore fruibilità delle attività istituzionali (secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa del D. Lgs. n. 460/1997, come richiamata dalla Risoluzione AdE n. 75/2001), come le iniziative di formazione dei volontari allo svolgimento delle attività istituzionali finalizzate a qualificare al meglio la loro attività, nonché le iniziative di informazione e di sensibilizzazione, le produzioni editoriali cartacee e video, divulgate anche on-line, finalizzate a veicolare informazioni, notizie e buone prassi all'intera comunità sui temi oggetto dell'attività istituzionale dell'associazione descritti nel presente articolo: tanto con il preciso e unico scopo di aumentare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto sociale dell'attività istituzionale di formazione in favore dei soggetti svantaggiati come sopra definiti.

Per l'esclusivo raggiungimento dei suoi obiettivi, l'Associazione potrà collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche e private. A tal fine potrà utilizzare eventuali risorse economiche rivenienti da finanziamenti regionali, nazionali o comunitari che potranno esserle attribuiti per:

- favorire e sostenere le attività dell'Associazione e quelle ad esse connesse;
- ricevere contributi, donazioni e lasciti, nonché raccogliere fondi per gli scopi dell'associazione e destinarli al conseguimento dei fini statutari.

### 5. Soci

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, tutte le persone che ne condividano le finalità.

I soci si distinguono in ordinari, volontari ed onorari.

Questi ultimi si identificano in coloro che hanno reso particolari servizi all'associazione; la qualifica di socio onorario è attribuita dal consiglio direttivo.

Tutti i soci e tutte le categorie di socio hanno gli stessi doveri e godono dei medesimi diritti.

Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea dei soci riunitasi con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### 3. Principi

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

### 4. Attività

L'Associazione opererà per l'esclusivo perseguimento di solidarietà sociale svolgendo in maniera esclusiva attività nel settore della formazione (art. 10, comma 1, lettera a, numero 5 D. Lgs. n. 460/1997) mediante lo svolgimento delle seguenti azioni: organizzare corsi di formazione finalizzati all'emersione di competenze spendibili sul mercato del lavoro non indirizzate ai soci ma bensì a categorie di individui in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico fisiche particolarmente invalidanti, ovvero per stati di devianza, degrado, grave precarietà economico familiare, emarginazione sociale (Cass., sentt. nn. 7311/2014 e 3789/2013), come, in via esemplificativa, i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; i tossicodipendenti; gli alcolisti; i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; i profughi; gli immigrati non abbienti (Circ. Min. Fin. n. 168/1998).

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle appena menzionate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse, cioè quelle attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, per quanto disposto e nei limiti esplicitati dall'art. 10, comma 5, D. Lgs. n. 460/1997. Esse sono strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, e si sostanziano in operazioni di completamento o migliore fruibilità delle attività istituzionali (secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa del D. Lgs. n. 460/1997, come richiamata dalla Risoluzione AdE n. 75/2001), come le iniziative di formazione dei volontari allo svolgimento delle attività istituzionali finalizzate a qualificare al meglio la loro attività, nonché le iniziative di informazione e di sensibilizzazione, le produzioni editoriali cartacee e video, divulgate anche on-line, finalizzate a veicolare informazioni, notizie e buone prassi all'intera comunità sui temi oggetto dell'attività istituzionale dell'associazione descritti nel presente articolo: tanto con il preciso e unico scopo di aumentare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto sociale dell'attività istituzionale di formazione in favore dei soggetti svantaggiati come sopra definiti.

Per l'esclusivo raggiungimento dei suoi obiettivi, l'Associazione potrà collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche e private. A tal fine potrà utilizzare eventuali risorse economiche rivenienti da finanziamenti regionali, nazionali o comunitari che potranno esserle attribuiti per:

- favorire e sostenere le attività dell'Associazione e quelle ad esse connesse;
- ricevere contributi, donazioni e lasciti, nonché raccogliere fondi per gli scopi dell'associazione e destinarli al conseguimento dei fini statutari.

### 5. Soci

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, tutte le persone che ne condividano le finalità.

I soci si distinguono in ordinari, volontari ed onorari.

Questi ultimi si identificano in coloro che hanno reso particolari servizi all'associazione; la qualifica di socio onorario è attribuita dal consiglio direttivo.

Tutti i soci e tutte le categorie di socio hanno gli stessi doveri e godono dei medesimi diritti.

L'Associazione si impegna a garantire concretamente la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative onde garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si statuisce per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti annuali e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

## **6. Diritti dei soci**

I soci hanno il diritto di partecipare e di esprimere il loro voto alle assemblee e di eleggere gli organi dell'associazione, purché siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito ed ai soci nominati spetta il diritto di essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dal direttivo e quando tale attività sia stata richiesta dagli organi dell'associazione.

## **7. Doveri dei soci**

I soci devono svolgere la propria attività in linea con gli scopi dell'associazione, nel rispetto dello statuto e in maniera conforme alle deliberazioni degli organi sociali, in modo gratuito e senza fini di lucro.

## **8. Esclusione e recesso**

Il socio che agisce in contrasto con le norme statutarie o che arreca grave pregiudizio all'attività associativa può essere escluso dall'associazione.

La qualità di socio si perde inoltre per dimissioni, decesso o automaticamente allorquando per 12 mesi non si è in regola con il versamento delle quote sociali.

## **9. Indicazione delle risorse**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote sociali;
- beni mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- eventuali attività accessorie consentite alle Onlus nei limiti di legge.

La quota di iscrizione annuale viene stabilita o variata dall'Assemblea dell'Associazione su proposta del consiglio Direttivo

## **10. Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

## **11. L'Assemblea**

L'assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno due volte l'anno per deliberare sul Bilancio Preventivo e sul Bilancio Consuntivo oltre che sugli argomenti relativi all'attuazione degli scopi sociali.

Può essere convocata in via straordinaria su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera altresì lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio associativo ad altre associazioni ONLUS aventi la stessa finalità con il voto favorevole di 3/4 degli associati.

## **12. Convocazione e votazioni**

L'Assemblea viene convocata tramite avviso affisso presso la sede associativa oppure via Fax, Mail o Pec almeno 15 gg antecedenti la data dell'adunanza.

I soci possono intervenire anche tramite delega in un numero non maggiore di una per lo stesso socio.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà+ 1 degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

## **13. Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea delibera:

entro il mese di aprile di ogni anno sul bilancio consuntivo di gestione esercizio precedente presentato dal Consiglio direttivo unitamente alle visure dei conti;

entro il mese di novembre di ogni anno sul bilancio preventivo dell'anno successivo.

- elegge per un triennio tra i propri soci i componenti degli organi dell'associazione.
- delibera su qualsiasi altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o dai soci.

## **14. Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo si compone, salvo diversa volontà assembleare, da 3 a 7 membri che durano in carica 3 anni.

Tra i propri componenti, esso può nominare un vice-presidente, un segretario, un tesoriere.

## **15. Poteri e competenze del consiglio direttivo.**

Il consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea, dura in carica 3 anni.

Ha compiti esecutivi.

Organizza le riunioni dell'Assemblea e ne esegue le delibere.

Delibera sull'elezione ed elegge tra i propri componenti il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Predisporre e presenta ogni anno al voto dell'Assemblea la relazione e il rendiconto o il bilancio sull'attività svolta nell'anno precedente.

Predisporre e presenta un documento previsionale-programmatico per l'anno successivo.

Delibera sulle domane di iscrizione dei nuovi soci.

Provvede all'amministrazione ordinaria e, nei limiti delle deliberazioni assembleari, esegue eventuali atti di amministrazione straordinaria.

#### 16. Il Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo, del quale fa parte di diritto.

È il legale rappresentante dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee dei soci.

#### 17. Esercizio sociale e bilancio

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio direttivo deve riunirsi per definire ed approvare la Proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente.

Tale documento sarà presentato all'approvazione della assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo deve riunirsi per definire ed approvare la Proposta di Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo.

Tale proposta sarà sottoposta all'approvazione della assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio sociale a cui si riferisce.

I documenti relativi alla Proposta di Bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo esaminerà ed approverà, devono essere tenuti presso la sede o sul sito dell'associazione a disposizione dei soci che intendano consultarlo ed estrarre copia.

#### 18. Divieto di distribuzione di utili, avanzi e/o riserve e/o proventi comunque denominati

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale o proventi comunque denominati durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### 19. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione si obbliga, ai sensi del comma 1 lett. f) dell'art. 10 del d.lgs. 460/97, a devolvere il patrimonio residuo ad altre ONLUS operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità.

In questo quadro, l'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

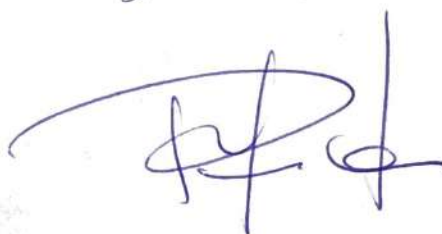
Il liquidatore, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglierà l'organizzazione operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### 20. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa espresso rinvio al d.lgs. 460/97 ed a tutte le altre norme vigenti in relazione alle Associazioni di carattere ONLUS.

#### 21. Vigenza dello statuto

Il presente Statuto, adottato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 15/01/2021 rimarrà in vigore nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque sino a quando permarrà l'iscrizione nell'anagrafe regionale delle Onlus, disciplinata dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, come vigente ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 104 del D. Lgs. n. 117/2017.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes.A second handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by several vertical strokes.

one provin.



ALLEGATO "C" AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15/01/2021

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA «TALENTS»

## Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, (di seguito anche indicato come “Codice del Terzo settore” o “C.T.S.”) e successive modifiche, con particolare riferimento agli artt. 35-36, l’associazione denominata “Talents”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l’acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Talents APS” oppure “Talents associazione di promozione sociale” e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’associazione ha sede legale in Cava de’ Tirreni, alla via Guglielmo Marconi n. 45, CAP 84013.

Il trasferimento della sede è adottato con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

L’associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- I. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa (art. 5, comma 1, lettera *d* del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo delle seguenti azioni:

- i. realizzare, anche d'intesa o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti scolastici, università, associazioni e fondazioni, aziende private italiane o straniere, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione, aggiornamento delle competenze e orientamento professionale, corsi, workshop e laboratori, in presenza oppure on-line, finalizzati a promuovere l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;*
- ii. sviluppare un luogo, fisico e virtuale, di incontro e di aggregazione finalizzato allo sviluppo innovativo dei territori mediante lo sviluppo della maturazione umana e civile attraverso l'ideale della crescita formativa, culturale e professionale permanente;*
- iii. implementare una comunità virtuale per favorire l'informazione, la formazione, la conoscenza e l'aggiornamento nonché la promozione delle iniziative dei progetti solidali e di interesse generale;*

II. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera *h* del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo delle seguenti azioni:

- i. promuovere e realizzare iniziative di ricerca, studio, documentazione e informazione sui percorsi e le metodologie di formazione e di orientamento professionale in Italia, in Europa e nel mondo;*
- ii. promuovere e realizzare iniziative di ricerca e monitoraggio sull'offerta di lavoro in Italia e all'estero, con particolare attenzione ai paesi dell'Unione;*

III. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera *i* del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo delle seguenti azioni:

- i. organizzazione di incontri, convegni, mostre e simili, anche attraverso l'implementazione e l'uso di piattaforme digitali per la fruizione on-line, finalizzati alla sensibilizzazione sulla cultura dell'innovazione, della crescita culturale e della formazione permanente, della messa in rete dei talenti o dei potenziali talenti;*

- ii. *produzione e diffusione di materiale editoriale, occasionale o periodico, scientifico o artistico, cartaceo o online, finalizzato alla diffusione del valore dell'apprendimento in tutto l'arco della vita, delle pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro*
- iii. *promuovere ed organizzare iniziative di informazione e di sensibilizzazione, produzioni editoriali cartacee e video, divulgate anche on-line, finalizzate a veicolare informazioni, notizie e buone prassi all'intera comunità sui temi oggetto dell'attività istituzionale dell'associazione descritti nel presente articolo: tanto con il preciso e unico scopo di aumentare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto sociale dell'attività istituzionale.*

Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei suoi volontari e, solo, nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane individuate anche tra i propri associati. In ogni caso l'attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontaria e mantenersi nei limiti indicati nel successivo del presente statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art. 3 – Soci**

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del C.T.S.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall' Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera o portando interessi omogenei, con le loro competenze e conoscenze. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono essere ammesse altre associazioni di promozione sociale in numero illimitato; possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle associazioni di promozione sociale, e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro, in numero non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Possono aderire all'associazione anche soci minorenni, sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è esercitato per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a determinate attività, azioni ed iniziative poste in essere dall'associazione che si caratterizzano per la loro intrinseca pericolosità.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione sono denominati "soci fondatori". L'Assemblea dei soci può attribuire la qualifica di "socio onorario" a colui il quale si sia distinto per il contributo fornito per il raggiungimento degli scopi sociali o per il particolare sostegno materiale o morale; i soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale, da ritenersi assorbita nel particolare sostegno fornito dal socio e riconosciuto dall'assemblea.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

#### **Art. 4 - Diritti dei soci**

I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee ed esprimere il loro voto, secondo quanto meglio stabilito nel seguito del presente statuto;
- b) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- d) frequentare i locali dell'associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione di delibere o di un Regolamento generale.

I diritti garantiti al socio persona giuridica sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

#### Art. 5 - Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### Art. 6 - Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La richiesta di iscrizione dà atto della presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e concede l'autorizzazione al trattamento degli stessi.

I minori presentano la richiesta di adesione per il tramite dell'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

#### **Art. 7 – Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e comunque in ogni altro caso in cui svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione può essere espulso dall'associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata. L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto.

Il socio può sempre recedere dall'associazione, comunicandolo in forma scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di trenta giorni.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 8 – Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, organo facoltativo, ma obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- e) l'Organo di revisione, organo facoltativo, ma obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito

alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

#### **Art. 9 – Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- a) nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali e persone invitate ad interloquire su specifiche questioni, su richiesta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.

Essa è valida con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.

#### **Art. 10      – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall', comma 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dal C.T.S. e dagli atti ivi richiamati;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e deferire all'Assemblea gli associati per cui ravveda i presupposti per l'esclusione;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive. Nel caso di decadenza di uno o più componenti, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione. Nel caso in cui la sostituzione secondo tale modalità non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- a) tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- b) disbrigo della corrispondenza;



c) redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Consiglio direttivo può nominare un Tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il

Presidente ed avrà i seguenti compiti:

a) Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;

b) tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

c) riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

I compiti di Segretario e Tesoriere possono essere assolti dallo stesso consigliere.

#### Art. 11 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

#### Art. 12 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del C.T.S.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, se costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1, C.T.S., la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 13 – Revisione legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 14 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili –**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 CTS, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,

vinciale di Salern  
interno

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 16 – Risorse economiche**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **Art. 17 – Bilancio di esercizio**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui si riferisce.

#### **Art. 18 – Bilancio sociale e informativa sociale**

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

## Art. 19 – Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- ☐ libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo
- ☐ registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- ☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo
- ☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ☐ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- ☐ il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi del presente Statuto e degli Articoli 6, 7, 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

## Art. 20 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.



I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### Art. 21 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del C.T.S. solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### Art. 23 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

#### Art. 24 – Vigenza dello statuto

Il presente Statuto, adottato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 15/01/2021 entrerà automaticamente in vigore con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque all'atto della traslazione dall'Anagrafe regionale delle Onlus, disciplinata dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, come vigente ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 104 del D. Lgs. n. 117/2017, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui agli artt. 45 e ss. Del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

